SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A01252

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

Recepimento dell'accordo 15 novembre 2007, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 recante «Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2 della citata legge n. 251 del 2000 che prevede la definizione della disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine di corsi universitari, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *d)* della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», che individua i requisiti del personale dirigente appartenente alle suddette professioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 15 novembre 2007, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo 15 novembre 2007, citato in premessa, di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto concernente, la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione e della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della salute
TURCO

ALLEGATO 1 (art. 1, comma 1)

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONCERNENTE LA DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA UNICA DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA.

Rep. Atti n. 242/CSR del 15 novembre 2007

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 15 novembre 2007:

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica», che all'art. 6, comma 2, stabilisce che il Governo, con apposito atto regolamentare, sentita la Conferenza Stato - regioni, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine di corsi universitari, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'art. 41 del C.C.N.L. Integrativo del CCNL Area della dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale stipulato in data 10 febbraio 2004, ha riaffermato che la predetta disciplina concorsuale per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario è da emanarsi con il regolamento di cui al citato art. 6 della legge n. 251 del 2000;

Vista la nota del 12 giugno 2007 con la quale il Ministero della salute ha proposto lo schema di accordo in oggetto;

Considerato che, a seguito della riunione tecnica svoltasi il 5 luglio 2007, il Ministero della salute, con nota del 23 ottobre 2007, ha trasmesso una nuova stesura dello schema di accordo di cui trattasi che tiene conto delle osservazioni formulate dalle regioni e pro-

vince autonome, nonché delle richieste di modifica avanzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia delle finanze;

Vista la nota in data 7 novembre 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, su tale ultima versione dello schema di Accordo, ha espresso avviso tecnico favorevole in considerazione del fatto che «il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dei contenuti dell'Accordo, previsto dall'art. 6 dello schema, si inserisce, in armonia con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, come strumento concertato e consapevole di garanzia di omogenea attuazione da parte delle regioni e province autonome dei contenuti dell'accordo medesimo»;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta di accordo di cui trattasi;

Sancisce accordo

Tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati:

«Art. 1. *(Requisiti specifici di ammissione)*. — 1. Ai fini dell'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni dell'area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;

b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

«Art. 2. *(Commissione esaminatrice)*. — 1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della azienda U.S.L. o dell'azienda ospedaliera ed é composta da:

a) presidente: il direttore sanitario o un dirigente sanitario di struttura complessa individuato dal direttore generale;

b) componenti: due dirigenti dell'area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato nell'ambito del personale in servizio presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla regione;

c) segretario: un funzionario amministrativo della azienda U.S.L. o dell'azienda ospedaliera, almeno di categoria D.

«Art. 3. *(Prove d'esame)*. — 1. Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;

c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

«Art. 4. *(Punteggio)*. — 1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per La prova scritta;

c) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:

1) nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;

2) nella posizione organizzativa, punti 0,75;

3) nella funzione di coordinamento, punti 0,50;

4) nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;

b) servizio di ruolo quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale. riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni:

1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

2) nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;

3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0.30 per anno.

5. Titoli accademici di studio e professionali:

a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;

b) master annuale punti 0,50 per ognuna.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del *curriculum* formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

«Art. 5. — 1. Per le norme generali dello svolgimento dei concorsi nonché per le norme generali relative alla valutazione dei titoli si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

«Art. 6. — 1. Il presente Accordo sarà recepito con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

08A01325

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2008.

Sospensione del sig. Domenico Crea dalla carica di Consigliere regionale della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro del 5 febbraio 2008 prot. n. 8635/2008/Gab, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, ivi indicati, relativi al fascicolo processuale n. 1272/07 R.G.N.R.D.D.A. a carico di Domenico Crea ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP della Procura della

Repubblica presso il Tribunale - Direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, del 23 gennaio 2008 per i reati di cui agli articoli 81, 110, 323-479, 48-479, 640 cpv., 640-*bis* e 416 del codice penale;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone che la sospensione di diritto dalle cariche di «....consigliere regionale» consegue, altresì, quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 23 gennaio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 gennaio 2008 è accertata la sospensione del sig. Domenico Crea dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Roma, 20 febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01402

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 gennaio 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Campania.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della Regione Campania;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 13 dicembre 2007;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 consente alle regioni o province autonome di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la Regione o Provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro fluoro la Regione Campania può stabilire fino al 31 dicembre 2008 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per i comuni, o parte di essi, di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Volla, e Nola.

2. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

4. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 3 1, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.

5. Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse dalla Regione Campania a condizione che in tutte le zone interessate:

siano state informate le Autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoro profilassi;

sia avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;

venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;

sia informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell'acqua da bere in distribuzione non è consigliato ai soggetti di età inferiore ai 14 anni.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione entro il 30 giugno 2008 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga con i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PECORARO SCANIO

08A01331

DECRETO 28 gennaio 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della Regione Toscana circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 13 dicembre 2007;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 consente alle regioni o province autonome di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la Regione o Provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito dome-

stico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Toscana può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i parametri boro, arsenico, clorito e trialometani, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 3 mg/l, di 50 μg/l, di 1,3 mg/l e di 80 μg/l ai comuni di cui alla nota del 27 novembre 2007 n. 312465.

Per il comune di Piombino, frazione di Riotorto, il Valore Massimo Ammissibile per il parametro boro può essere innalzato a 3,5 mg/l.

2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2008.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione da parte della regione Toscana al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro il mese di giugno 2008, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la Regione ha concesso deroghe per due o più parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata, in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La suddetta informazione dovrà essere ancor più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga.

6. Relativamente al parametro boro, la popolazione deve essere informata, in via precauzionale che il consumo dell'acqua da bere non è consigliato ai soggetti di età inferiore a 14 anni.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero della salute.

Art. 2.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile e comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

08A01332

ORDINANZA 21 dicembre 2007.

Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;

Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, e successive modifiche;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, attualmente in corso di recepimento;

Considerato che la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza, adottate a partire dal 2005, per far fronte al significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N 1 ad alta patogenicità, linea asiatica e visti i recenti focolai di influenza aviaria dal suddetto virus verificatisi in Regno Unito, Romania e Polonia in allevamenti di pollame domestico;

Rilevato che le misure previste dalla ordinanza in premessa sono finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia e volte, in particolare, all'attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rurale;

Ritenuto pertanto necessario e urgente prorogare fino al 31 dicembre 2008 il termine del 31 dicembre 2007 previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, per continuare ad applicare le misure di protezione e sorveglianza contro l'influenza aviaria e garantire quindi la salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio avicolo nazionale e comunitario;

Acquisito il parere espresso dal Centro di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Ordina:

Articolo unico

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modifiche, fissato al 31 dicembre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2008.

2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrata alla Corte dei conti il 21 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48

08A01401

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 gennaio 2008.

Integrazione del decreto 29 agosto 2006, con gli standard e requisiti minimi, relativi alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, relativo al riassetto delle Scuole di specializzazione mediche, che al co. 3 dell'art. 3 prevede che la rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle attività professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2006, di integrazione del decreto ministeriale 1° agosto 2005, relativo al riassetto della scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006, relativo alla definizione degli standard e requisiti delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto il documento relativo agli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere e i requisiti minimi per la scuole di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, trasmesso dal Presidente dell'Osservatorio, allegato alla nota n. 19, del 6 settembre 2007;

Acquisito il parere del CUN, reso nell'adunanza del 12 settembre 2007;

Acquisita l'intesa del Ministro della salute, acquisita con nota n. 33959, del 13 novembre 2007;

Decreta:

Il decreto ministeriale 29 agosto 2006, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2006, è integrato con gli standard e requisiti minimi relativi alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, allegati al presente decreto e facenti parte integrante del medesimo.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO

STANDARD GENERALI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE: MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA

CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Locali Amministrativi	▪ Direzione – Segreteria	SI	☐	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Sale riunioni	SI	☐	
B) Aule	▪ Aula ordinaria	SI	☐	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI	
C) Laboratori	▪ Laboratori di ricerca e/o didattici	SI	☐	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI	
D) Biblioteca	▪ Tradizionale	SI	☐	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Telematica	SI	☐	

E) Servizi di supporto	▪ Deposito attrezzature	SI	SI	Esame documentale
	▪ Sale riunioni	SI	SI	
	▪ Locale specializzandi	SI	SI	
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	▪ Ambiente di degenza	SI	SI §	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Posti letto	SI	SI §	
G) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	▪ Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ▪ Conformità alle norme in materia di uso didattico ▪ Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto

Il Sistema 118 rappresenta una componente indispensabile della Rete Formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza. Tuttavia, per le sue intrinseche caratteristiche di struttura extra-ospedaliera, non può possedere alcuni degli standard strutturali richiesti per le strutture ospedaliere (ad esempio: letti di degenza). Pertanto, alcuni requisiti (indicati nella tabella con **§**) indispensabili per le strutture di sede e le strutture collegate, non sono richiesti ai Sistemi 118.

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	▪ computer 0,25 per studenti	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	SI	
	▪ Attrezzature e presidi medico – chirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	▪ postazioni individuali ▪ armadi e suppellettili varie ▪ lavagna a fogli mobili o lavagna fissa ▪ lavagna luminosa e videoproiettore ▪ diaproiettore	SI	□	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: ▪ la gestione amministrativo/contabile ▪ la gestione banche dati	SI	□	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Indirizzo di posta elettronica ▪ Sito Internet ▪ Linee telefoniche e fotocopiatrici	SI	□	
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: ▪ studenti iscritti ▪ percorsi formativi	SI	□	Esame documentale

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	▪ ***Responsabile*** della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi	SI	□	Esame documentale
	▪ ***Personale amministrativo sanitario*** commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura	SI	SI	

STANDARD SPECIFICI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE: MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
a) FONDAMENTALI Devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Pronto Soccorso comprensivo di: • Zona triage • Sala rossa • Sale di visita	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	Osservazione Breve o Letti Tecnici	SI	SI	
	Degenza (Medicina di Urgenza)	SI	SI	
	Sistema 118*	*Struttura indispensabile nella rete formativa		

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
b) ANNESSI Almeno dodici degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante e otto nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante. Questi Standard **non** sono richiesti per la struttura collegata Sistema 118	Ambulatori per il follow-up (per la continuità assistenziale) dei pazienti della Medicina d'Urgenza	☐	☐	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	Locale / strutture decontaminazione	☐	☐	
	Locale a pressione negativa	☐	☐	
	Centro Trasfusionale	☐	☐	
	Diagnostica per immagini (TC, RM)	☐	☐	
	Ecografia diagnostica	☐	☐	
	Endoscopia	☐	☐	
	Sala operatoria	☐	☐	
	Ostetricia e Ginecologia (Sala parto	☐	☐	
	Stroke Unit / Stroke Team	☐	☐	
	Trauma Center / Trauma Team	☐	☐	
	Sala emodinamica	☐	☐	
	Unità di Rianimazione Anestesiologica	☐	☐	
	Unità Terapia Intensiva Coronarica	☐	☐	
	Neurochirurgia	☐	☐	
	Traumatologia Ortopedica	☐	☐	
	Ambulatori di discipline cliniche caratterizzanti (almeno 12)	☐	☐	
	Elisoccorso	☐	☐	
	Trasporti inter-ospedalieri	☐	☐	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
c) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELL'AZIENDA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE O COLLEGATA Questi Standard **non** sono richiesti per la struttura collegata Sistema 118	Diagnostica per Immagini	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	Ecografia	SI	SI	
	Medicina di Laboratorio	SI	SI	
	Servizio di Anestesiologia	SI	SI	

STANDARD ORGANIZZATIVI	**Livelli minimi di accettabilità**	**Struttura di sede**	**Struttura collegata**	**MODALITÀ DI VERIFICA**
PERSONALE MEDICO	MEDICI CHIRURGHI			**Autocertificazione attestante la conformità del numero dei medici al volume assistenziale della struttura**
PERSONALE SANITARIO	PERSONALE TECNICO			**Autocertificazione attestante la conformità del numero delle unità del personale sanitario al volume assistenziale della struttura**
	PERSONALE INFERMIERISTICO			

STANDARD ASSISTENZIALI	**Tipologia**	**Struttura di sede**	**Struttura collegata**	**MODALITÀ DI VERIFICA**
ACCESSI OSPEDALIERI E RICOVERI ANNUALI	ACCESSI IN PS	n° 35.000	n° 20.000	Esame documentale
	RICOVERI DI PAZIENTI ATTRAVERSO IL PS	n° 7.000	n° 4.000	
INTERVENTI TERRITORIALI	EVENTI		n° 15.000	

MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA

Requisiti Strutturali	Tipologia	Modalità di verifica
Strutture specialistiche universitarie o convenzionate che devono essere presenti nella rete formativa	▪ DIPARTIMENTO DI EMERGENZA-URGENZA	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE	
	▪ CHIRURGIA GENERALE E CHIRURGIE SPECIALISTICHE	
	▪ PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA	
	▪ ANESTESIA E RIANIMAZIONE	
	▪ DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	
	▪ SISTEMA 118	

Requisiti assistenziali	Prestazioni minime per tutto il percorso formativo di uno specializzando da distribuire in funzione del piano formativo (N)	Volume minimo complessivo della attività assistenziale annuale della rete con uno specializzando per ogni anno (a)	Volume minimo della attività assistenziale annuale della rete per l'attivazione della Scuola (b)
Numero cartelle cliniche di Pronto Soccorso	300	1000	3000
Gestione dei traumi maggiori	50*	166*	166*
Disostruzione delle vie aeree	10	33	99
Ventilazione con pallone di Ambu	30	100	300
Ventilazione invasiva e non invasiva	30	100	300
Intubazione oro tracheale	20*	66*	66*
Posizionamento di catetere venoso centrale	20	66	198
Posizionamento di agocannule arteriose	10	33	99
Esecuzione ed interpretazione emogas-analisi	100	330	990
Esecuzione di toracentesi (dirette ed ecoguidate)	5*	16*	16*
Posizionamento sondini naso-gastrici	20*	66*	66*
Interpretazione di radiografie del torace	50	166	498
Interpretazione di radiografie dirette dell'addome	20	66	198
Interpretazione di radiografie ossee	50	166	498
Interpretazione di TC (cranio, cervicale, toracica, addominale)	20	66	198
Interpretazione di RMN del cranio	10	33	99
Esecuzione ed interpretazione di esami ecografici per emergenze cardiache ed addominali	40	133	399
Esecuzione ed interpretazione di eco-Doppler venosi ed arteriosi	30	100	300
Esecuzione ed interpretazione di ECG	200	666	1998

*Essendo possibile la compartecipazione di più specializzandi (massimo 3), l'attività assistenziale per la formazione di uno specializzando è fruibile fino al massimo di tre specializzandi;

Requisiti assistenziali	**Prestazioni minime per tutto il percorso formativo di uno specializzando da distribuire in funzione del piano formativo (N)**	**Volume minimo complessivo della attività assistenziale annuale della rete con uno specializzando per ogni anno (a)**	**Volume minimo della attività assistenziale annuale della rete per l'attivazione della Scuola (b)**
Esecuzione di cardioversione elettrica	20*	66*	66*
Esecuzione di defibrillazione elettrica	20*	66*	66*
Massaggio cardiaco esterno e manovre di rianimazione	40*	133*	133*
Posizionamento di pace-maker esterni	10*	33*	33*
Posizionamento di pace-maker trans venosi	5*	16*	16*
Sedazioni-analgesie per procedure	10*	33*	33*
Anestesia locale e regionale	10*	33*	33*
Disinfezione e sutura di ferite superficiali	40	133	399
Immobilizzazione per la profilassi di lesioni midollari	5*	16*	16*
Cateterismi vescicali	20*	66*	66*
Esame di pazienti con urgenze oculistiche	10	33	99
Effettuazione ed interpretazione di otoscopie	10	33	99
Tamponamenti anteriori e posteriori per epistassi	5	16	48
Partecipazione attiva al parto	10*	33*	33*
Partecipazione per almeno 3 anni a turni di guardia nelle strutture di Emergenza e Accettazione e nelle strutture collegate	----	----	----
Partecipazione per almeno 3 settimane all'anno per almeno 3 anni a turni di Emergenza Territoriale	----	----	----

*Essendo possibile la compartecipazione di più specializzandi (massimo 3), l'attività assistenziale per la formazione di uno specializzando è fruibile fino al massimo di tre specializzandi;

Requisiti disciplinari	Settori scientifici disciplinari obbligatori ed irrinunciabili	Modalità di verifica
Insegnamenti fondamentali	▪ MED/09 MEDICNA INTERNA	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	
	▪ MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	
	▪ MED/12 GASTROENTEROLOGIA	
	▪ MED/13 ENDOCRINOLOGIA	
	▪ MED/14 NEFROLOGIA	
	▪ MED/15 MALATTIE DEL SANGUE	
	▪ MED/18 CHIRURGIA GENERALE	
	▪ MED/26 NEUROLOGIA	
	▪ MED/33 MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE	
	▪ MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	
	▪ MED/41 ANESTESIA E RIANIMAZIONE	

08A01324

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 2008.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Le Tre Stelle» tipo cucina S/60, «Le Tre Stelle» tipo fiammiferone S/45, «Le Tre Stelle» tipo maxi box SL/250 e «Le Tre Stelle» tipo nuovo caminetto S/40.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati «Le Tre Stelle» tipo cucina S/60, «Le Tre Stelle» tipo Fiammiferone S/45, «Le Tre Stelle» tipo Maxi box SL/250 e «Le Tre Stelle» tipo Nuovo caminetto S/40 presentate dalla Società Swedish match;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi denominati «Le Tre Stelle» tipo cucina S/60, «Le tre Stelle» tipo Fiammiferone S/45, «Le Tre Stelle» tipo Maxi box SL/250 e «Le Tre Stelle» tipo Nuovo caminetto S/40, le cui caratteristiche sono così determinate:

«Le Tre Stelle» tipo cucina S/60.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:
lunghezza: mm 52;
lunghezza con capocchia: mm 56;
larghezza: mm 2,25 × 2,25;
diametro capocchia minimo: mm 2,80;
diametro capocchia massimo: mm 2,95;
tolleranza massima misure: 2 %;
capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne: mm 70 × 52 × 15;
grammatura cartoncino: gr 340 al mq;
ruvido: granetta sui due lati di mm 62 × 11;

«Le Tre Stelle» tipo Fiammiferone S/45.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:
lunghezza: mm 89;
lunghezza con capocchia: mm 94;
larghezza: mm 2,75 × 2,75;
diametro capocchia minimo: mm 3,80;
diametro capocchia massimo: mm 3,95;
tolleranza massima misure: 2 %;
capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne: mm 110 × 63 × 19;
grammatura cartoncino: gr 340 al mq;
ruvido: granetta su un lato di mm 103 × 14;

«Le Tre Stelle» tipo Maxi Box SL/250.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:
lunghezza: mm 43;
lunghezza con capocchia: mm 47,50;
larghezza: mm 2,25 × 2,25;
diametro capocchia minimo: mm 2,80;
diametro capocchia massimo: mm 2,95;
tolleranza massima misure: 2%;
capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne: mm 120 × 67 × 24;
grammatura cartoncino: gr 340 al mq;
ruvido: granetta sui due lati di mm 113 × 19;

«Le Tre Stelle» tipo Nuovo caminetto S/40.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:
lunghezza: mm 193;
lunghezza con capocchia: mm 197;
larghezza: mm 3,20 × 3,20;
diametro capocchia minimo: mm 3,85;
diametro capocchia massimo: mm 3,95;
tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 219 × 64 × 18;

grammatura cartoncino: gr 340 al mq;

ruvido: striscia su un lato di mm 219 × 12.

Art. 2.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi «Le Tre Stelle» tipo cucina S/60, «Le Tre Stelle» tipo fiammiferone S/45, «Le Tre Stelle» tipo Maxi Box SL/250 e «Le Tre Stelle» tipo Nuovo caminetto S/40 sono quelle previste all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

117) colore «Giallo», con legenda «Le Tre Stelle» tipo cucina S/60 in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Le Tre Stelle» tipo cucina S/60;

118) colore «Giallo limone», con legenda «Le Tre Stelle» tipo Fiammiferone S/45 in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Le Tre Stelle» tipo Fiammiferone S/45;

119) colore «Rosso violaceo», con legenda «Le Tre Stelle» tipo Maxi box SL/250 in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Le Tre Stelle» tipo Maxi box SL/250;

120) colore «Rosso-giallo», con legenda «Le Tre Stelle» tipo Nuovo caminetto S/40 in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Le Tre Stelle» tipo Nuovo caminetto S/40;

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui ai commi precedenti, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 28 di colore verde smeraldo, sia per i fiammiferi denominati «Le Tre Stelle» tipo cucina S/60 che per i fiammiferi denominati «Le Tre Stelle» tipo Fiammiferone S/45, al n. 43 di colore rosso violaceo per i fiammiferi denominati «Le Tre Stelle» tipo Maxi Box SL/250, ed al numero 18 di colore rosso-giallo per i fiammiferi denominati «Le Tre Stelle» tipo Nuovo caminetto S/40.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «Le Tre Stelle» tipo cucina S/60, «Le Tre stelle» tipo Fiammiferone S/45, «Le Tre Stelle» Maxi tipo Box SL/250 e «Le Tre Stelle» tipo nuovo caminetto S/40 sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Le Tre Stelle cucina S/60»	0,35	0,0805	0,0583
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Le Tre Stelle fiammiferone S/45»	1,20	0,24	0,2
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Le Tre Stelle maxi box SL/250»	1,00	0,2	0,1667
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Le Tre Stelle nuovo caminetto S/40»	3,30	0,33	0,55

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 174

08A01343

DECRETO 7 febbraio 2008.

Aggiornamento dell'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi di campione alla competente tesoreria provinciale dello Stato.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di

revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2007 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 105,69;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2006 pari al 2%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 105,69 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 107,80.

Roma, 7 febbraio 2008

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il capo Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
AMBROSIO

08A01317

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 febbraio 2008.

Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/CE. Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttive 91/322/CEE e 200/39/CE.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2005, n. 25 ed in particolare l'art. 72-*terdecies*, comma 2, che prevede che siano stabiliti valori limite di esposizione professionale tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione della Unione europea;

Visto il decreto del 26 febbraio 2004 dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, con cui è stato sostituito l'Allegato VIII-*ter* del decreto legislativo n. 626/1994;

Vista la direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 che stabilisce una seconda lista di valori limite indicativi;

Ritenuto necessario procedere all'integrazione dell'Allegato VIII-*ter* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche all'Allegato della direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 al fine di elevare il livello di tutela della salute dei lavoratori;

Sentito il Ministero dello sviluppo economico;

Sentite le parti sociali;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 dicembre 2007;

Decretano:

Art. 1.

1. L'allegato VIII-*ter* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dal decreto 26 febbraio 2004, è integrato dall'unito elenco di valori limite di esposizione professionale che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per i seguenti agenti chimici: Acetonitrile, Isopentano, Pentano, Cicloesano, Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), per i quali è previsto un valore limite di esposizione professionale inferiore a quello previsto dalla direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006, il termine di adeguamento è differito di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire un'adeguata attuazione delle misure specifiche di protezione e di prevenzione di cui all'art. 72-sexies, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Roma, 4 febbraio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro della salute
TURCO

Allegato VIII – ter D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626
secondo elenco di VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
(articolo 72 – ter, comma 1, lettera d) D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626)

EINECS (1)	CAS (2)	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	VALORE LIMITE				NOTAZIONE(3)
			8 ore (4)		Breve Termine (5)		
			mg/m^3 (6)	ppm (7)	mg/m^3 (6)	ppm (7)	
200-193-3	54-11-5	Nicotina	0,5	—	—	—	Pelle
200-579-1	64-18-6	Acido formico	9	5	—	—	—
200-659-6	67-56-1	Metanolo	260	200	—	—	Pelle
200-830-5	75-00-3	Cloroetano	268	100	—	—	Pelle
200-835-2	75-05-8	Acetonitrile	35	20	—	—	Pelle
201-142-8	78-78-4	Isopentano	2 000	667	—	—	—
202-716-0	98-95-3	Nitrobenzene	1	0,2	—	—	Pelle
203-585-2	108-46-3	Resorcinolo	45	10	—	—	Pelle
203-625-9	108-88-3	Toluene	192	50	—	—	Pelle
203-628-5	108-90-7	Monoclorobenzene	23	5	70	15	—
203-692-4	109-66-0	Pentano	2 000	667	—	—	—
203-716-3	109-89-7	Dietilammina	15	5	30	10	—
203-777-6	110-54-3	n-Esano	72	20	—	—	—
203-806-2	110-82-7	Cicloesano	350	100	—	—	—
203-815-1	110-91-8	Morfolina	36	10	72	20	Pelle
203-906-6	111-77-3	2-(2-Metossietossi)etanolo	50,1	10	—	—	Pelle
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butossietossi)etanolo	67,5	10	101,2	15	—
204-696-9	124-38-9	Anidride carbonica	9 000	5 000	—	—	—
205-483-3	141-43-5	2-Amminoetanolo	2,5	1	7,6	3	Pelle
205-634-3	144-62-7	Acido ossalico	1	—	—	—	—
206-992-3	420-04-2	Cianammide	1	—	—	—	Pelle
207-343-7	463-82-1	Neopentano	3000	1000	—	—	—
215-236-1	1314-56-3	Pentaossido di fosforo	1	—	—	—	—
215-242-4	1314-80-3	Pentasolfuro di difosforo	1	—	—	—	—
231-131-3		Argento (composti solubili come Ag)	0,01	—	—	—	—
		Bario (composti solubili come Ba)	0,5	—	—	—	—
		Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)	0,5	—	—	—	—
231-714-2	7697-37-2	Acido nitrico	—	—	2,6	1	—
231-778-1	7726-95-6	Bromo	0,7	0,1	—	—	—
231-959-5	7782-50-5	Cloro	—	—	1,5	0,5	—
232-260-8	7803-51-2	Fosfina	0,14	0,1	0,28	0,2	—
	8003-34-7	Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)	1	—	—	—	—
233-060-3	10026-13-8	Pentacloruro di fosforo	1	—	—	—	—

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la Pelle.
(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.
(5) Un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non deve avvenire e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(6) mg/m^3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa.
(7) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m^3).

08A01347

DECRETO 11 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della P.S. n. 227 del 12 gennaio 1995;

Visto il decreto n. 908 del 17 settembre 1999 con il quale si nominava membro supplente della commissione provinciale di conciliazione il sig. Taetti Mario, quale rappresentante dei lavoratori;

Vista la lettera della CGIL prot. 62 cp del 7 febbraio 2008 con la quale viene designata la sig.ra. Bonometti Luisa quale membro in sostituzione del sig. Taetti Mario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro dimissionario;

Decreta:

La sig.ra Bonometti Luisa è nominata membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Taetti Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 11 febbraio 2008

Il direttore reggente: VETTORI

08A01318

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 9 novembre 2007.

Ingresso agevolato nelle sedi espositive dello Stato ai cittadini italiani residenti all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 103 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004 di articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero, modificato con decreto ministeriale 1° febbraio 2005 e successivamente con decreto ministeriale 17 febbraio 2006;

Vista la nota n. 407 del 9 gennaio 2006, con la quale l'ufficio legislativo del Ministero esprime parere favorevole in ordine alla permanenza, in capo agli uffici dell'ex dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, della competenza relativa al rilascio di autorizzazioni all'ingresso gratuito nei luoghi d'arte dello Stato di valenza sull'intero territorio nazionale;

Vista la proposta del Ministero degli affari esteri, in data 4 aprile 2007, di dotare di una «carta di sconto» tutti gli italiani residenti all'estero, per incentivarne il recupero delle radici e la conoscenza del territorio;

Considerato l'interesse alla sperimentazione di tale misura di agevolazione del turismo di ritorno, per il periodo che intercorre dalla data del presente decreto al 31 dicembre 2008;

Vista la nota n. 13206 del 15 giugno 2007 del Capo di gabinetto dell'on. Ministro, che comunicava il nulla osta alla stipula di tale accordo;

Visto l'accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero degli affari esteri sottoscritto in data 17 ottobre 2007;

Ritenuto di dare attenzione al predetto accordo;

Decreta:

Fino al 31 dicembre 2008 l'importo dei biglietti d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato è ridotto del 20% per i cittadini italiani residenti all'estero, ferme restando le agevolazioni previste dall'art. 4 del decreto ministeriale dell'11 dicembre 1997, n. 507, come modificato con decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239.

L'applicazione della riduzione avverrà dietro esibizione della «carta di sconto» del Ministero degli affari esteri, completa di firma leggibile del titolare e di un valido documento di riconoscimento ai fini della verifica della titolarità.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo per il visto e la registrazione.

Roma, 9 novembre 2007

Il direttore generale: DE SANTIS

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 81

08A01319

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA NEI TERRITORI DELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE (EX O.P.C.M. 15 GIUGNO 2007, N. 3598)

DECRETO 11 febbraio 2008.

Deroghe in materia di arsenico naturale per i comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA NEI TERRITORI DELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro- settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007 con il quale è stato prorogato il suddetto stato di emergenza fino al 30 giugno 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, n. 3598, con la quale il direttore dell'Ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile è stato nominato commissario delegato per la realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza e che abbiano effetti di rilievo nazionale;

Visto in particolare il comma 3, lettera *q)*, dell'art. 1 della citata ordinanza n. 3598 che prevede da parte del commissario delegato, l'adozione di ogni ulteriore azione necessaria a fronteggiare e superare la situazione di emergenza in atto;

Vista la nota prot. n. 0196771 del 18 dicembre 2007 con la quale la regione Umbria ha espresso motivata richiesta di concessione di deroga ai valori di parametro per arsenico indicati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 40 μg/l, per i comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio;

Vista la nota prot. n. DPC/UCDEI/78370 del 22 dicembre 2007 con la quale è stato richiesto al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di procedere in via ordinaria all'avvio dell'*iter* autorizzativo relativo alla concessione della deroga per il parametro arsenico ai limiti indicati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 40 μg/l, per i comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642, che prevede che il commissario delegato può operare in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la nota prot. n. DPC/UCDEI/5248 del 23 gennaio 2008 con la quale è stato richiesto al Ministero della salute di voler esprimere un proprio parere tecnico in ordine all'ammissibilità della deroga ai valori di parametro per arsenico indicati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 40 μg/l, per i comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio;

Visto l'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, n. 3598, con il quale si stabilisce che i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo;

Preso atto che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha consentito con propri decreti ministeriali che le regioni richiedenti possano stabilire deroghe ai valori di parametro per arsenico fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, per i comuni per i quali sia stata fatta esplicita richiesta, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 50 μg/l;

Ravvisato il carattere di urgenza della misura richiesta e la necessità di concedere dalla data di pubblicazione del presente decreto commissariale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino al termine dello stato emergenziale dichiarato, la deroga ai valori di parametro per arsenico indicati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 40 μg/l, per i comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio;

Decreta:

Art. 1.

1. Di concedere dalla data di pubblicazione del presente decreto commissariale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non oltre il termine dello stato emergenziale dichiarato, la deroga ai valori di parametro per arsenico indicati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive

modifiche ed integrazioni, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 40 μg/l ai comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio;

2. Sono escluse dai provvedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

Art. 2.

1. La regione Umbria deve provvedere ad informare la popolazione interessata, in analogia a quanto disposto dall'art. 13, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro, mediante una apposita campagna d'informazione, e deve inoltre fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso di eventuali prodotti specifici.

2. La regione Umbria dovrà inoltre redigere, in analogia a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni:

a) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza nei controlli;

b) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria.

3 Delle iniziative e dei risultati conseguiti dovrà essere data informazione al Ministero della salute ed allo scrivente commissario.

Art. 3.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 4.

3. Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della salute che provvederà alle comunicazioni di competenza.

Roma, 11 febbraio 2008

Il commissario delegato
DE BERNARDINIS

08A01323

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Campobasso prot. n. 531 del 28 gennaio 2008 con la quale il direttore dell'ufficio ha comunicato che in data 12 e 13 febbraio 2008 i servizi di pubblicità immobiliare migreranno in ambiente «web» con l'attivazione del nuovo sistema informatico, provocando il fermo totale dei suddetti servizi;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi all'inizio della nuova automazione degli uffici dell'Agenzia del territorio - Servizi di pubblicità immobiliare e che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Campobasso - Servizi pubblicità immobiliare, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente per il Molise, che in data 7 febbraio 2008 con nota prot. n. 23/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale, dell'Agenzia del territorio, di Campobasso, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dal giorno 12 al 13 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 14 febbraio 2008

Il direttore regionale: De Ninno

08A01322

DECRETO 11 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: « Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota 28 gennaio 2008, prot. n. 1114, con la quale l'Ufficio provinciale di Latina ha comunicato che dalle ore 11,30 fino alle ore 12,30 dei giorni 25 e 28 gennaio 2008 si è verificato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare, a causa di un'assemblea del personale dell'Ufficio;

Vista la nota n. 1377 del 1° febbraio 2008, della direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota prot. n. 44 del 5 febbraio 2008 con la quale il Garante per il contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per i giorni 25 e 28 gennaio 2008 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Latina;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il direttore regionale: Molinari

08A01263

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria ed istituzione di un vice Consolato onorario in Las Vegas (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare onoraria in Las Vegas (Stati Uniti) è soppressa.

Art. 2.

È istituito a Las Vegas (Stati Uniti) un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Los Angeles con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Nevada.

Il presente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A01400

Presentazione delle lettere credenziali al sig. Presidente della Repubblica

Il giorno 8 febbraio 2008 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Răzvan-Victor Rusu, Ambasciatore di Romania, S.E. Miklós Merényi, ambasciatore della Repubblica di Ungheria, S.E. Jerzy Chmielewski, ambasciatore della Repubblica di Polonia, S.E. signora Ana Maria Baiardi Quesnel, ambasciatore della Repubblica del Paraguay, S.E. signora Sanda Rašković-Ivić, ambasciatore della Repubblica di Serbia, i quali gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

08A01246

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società Cofime srl in liquidazione coatta amministrativa, in Reggio Emilia.

Si comunica che il commissario liquidatore, prof. Roberto Sanseverino, in data 15 gennaio 2008, ha provveduto al deposito presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Reggio Emilia, del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società Cofime srl in l.c.a., avente sede legale in Reggio Emilia e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Reggio Emilia e codice fiscale 01209740354.

08A01321

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa per l'esposizione «Primavera 2008 - 39ª campionaria della casa, del regalo e del tempo libero - 39ª rassegna dei viaggi e delle vacanze».

Con decreto ministeriale del 1º febbraio 2008 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Primavera 2008 - 39ª campionaria della casa, del regalo e del tempo libero - 39ª rassegna dei viaggi e delle vacanze» che avrà luogo a Genova dal 4 al 13 aprile 2008.

08A01326

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa per l'esposizione «48ª edizione del salone nautico internazionale».

Con decreto ministeriale del 1º febbraio 2008 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «48ª edizione del salone nautico internazionale» che avrà luogo a Genova dal 4 al 12 ottobre 2008.

08A01327

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa per l'esposizione «ADCD scuola formazione ricerca e impresa TED», «BTS scuola», «Scuola dei sapori» e «Orientamenti per il tuo futuro».

Con decreti ministeriali del 1º febbraio 2008 sono state concesse le protezioni temporanee ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «ADCD scuola formazione ricerca e impresa TED», «BTS scuola», «Scuola dei sapori» e orientamenti per il tuo futuro» che avranno luogo Genova dal 27 al 29 ottobre 2008.

08A01328

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pontinia

Con decreto n. 2147 in data 6 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2007 al registro n. 4, foglio n. 222 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il fondo della complessiva superficie di mq 2560 circa, con annessi tre fabbricati - uno principale articolato su due piani fuori terra, uno accessorio utilizzato come magazzino ed un rustico svolgente la funzione di forno e magazzino - denominato «casa cantoniera Scapizzi» in comune di Pontinia (Latina), via Migliara n. 51, identificato con i seguenti riferimenti catastali:

N.C.T. comune di Pontinia, foglio n. 88, particelle: 35 - 36 - 37;

N.C.E.U. comune di Pontinia, foglio n. 88, particelle: 16 - 17 - 18/sub 1 - 2;

ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino, non più utile ai fini della bonifica.

08A01334

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto n. 2162 in data 6 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2007 al registro n. 4, foglio n. 221 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il fondo della complessiva superficie di mq 3332 circa, con annessi due fabbricati - uno principale occupante la superficie di mq 160, l'altro destinato a magazzino coprente una superficie di mq 45 - denominato casa cantoniera Fossella in comune di Latina, località Borgo Grappa, identificato con i seguenti riferimenti catastali:

N.C.T., foglio n. 277, particelle: 81 - 82 - 83;

N.C.E.U., foglio n. 277, particella 82 sub. 1 - 2 - 3 - 4;

ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino, non più utile ai fini della bonifica.

08A01333

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato, come prescritto dal comma 7 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento dei punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna.

N. marchio: 333-BO;

Impresa: Daniele Pifferi;

Sede: Bologna;

Punzoni smarriti: 1.

08A01345

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del dirigente del 28 gennaio 2008, n. 3 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa: Vallese Gianfranco, via C. Battisti, 140 - Alba Adriatica (Teramo), titolare del marchio 38TE.

08A01247

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, recante: «Scioglimento del consiglio comunale di Surbo e nomina del commissario straordinario». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 21, seconda colonna, al secondo capoverso delle premesse, dove è scritto: «... rassegnate da *sette* consiglieri,», leggasi: «... rassegnate da *undici* consiglieri,».

08A01320

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-048) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 2 2 6 *

€ 1,00